

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni
04	DOGANE - Certificazione AEO
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI - Aiuto per la crescita economica (ACE)
	LAVORO
07	PREVIDENZA
08	PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95
09	Leggi In evidenza



Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Caffè e prodottidi merchandising in omaggio dalla società di produzione e commercializzazione di caffè - Fringe benefit - Modalità di tassazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.4.2024 n. 89)

Con la risposta a interpello 11.4.2024 n. <u>89</u>, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini del reddito di lavoro dipendente, di sacchetti di caffè e prodotti di *merchandising* omaggiatidalla società di produzione e commercializzazione ai propri dipendenti per promuovere la propria immagine.

Fattispecie oggetto di interpello

Nel caso oggetto di interpello, la società rappresenta di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo della produzione e della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere ed accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

Nell'ambito di un'articolata serie di *benefit* previsti dalla c.d. "*Partner Guide*", la società "omaggia" mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che lo scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della strategia aziendale.

La società potrebbe inoltre dare in omaggio ai dipendenti alcuni beni che hanno natura di merchandise (es. tazze con il logo aziendale, spillette); viene affermato che "tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l'identità aziendale (ad esempio, attraverso l'utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design) e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l'immagine aziendale al di fuori delle mura della [caffetteria] con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell'immagine aziendale".

La società chiede quindi se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR, alla luce della ris. 9.9.2003 n. 178, con la quale è stato precisato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Rilevanza dell'interesse esclusivo del datore di lavoro per l'esclusione da tassazione

L'Agenzia delle Entrate, anche in base alla circ. 20.12.2013 n. <u>37</u> (§ 1.7), afferma, in via generale, che i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i beni descritti sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propriadel singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsierogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.



Modalità di tassazione

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai

propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del co. 3 dell'art. 51 del TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell'art. 9 co. 3 del TUIR (cfr. anche ris. 29.10.2003 n. 202).

Nell'ambito della risposta, l'Agenzia ha inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 1 co. 16 della L. 213/2023(legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d'imposta 2024, il suddetto limite di esenzione è incrementato a 1.000,00 euro e, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, a 2.000,00 euro.

art. 51 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917 art. 51 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917 art. 9 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.4.2024 n. 89

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2024 - "Caffè e tazze omaggiati ai dipendenti dalla società di produzione sono fringe benefit" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2024, p. 36 - "Gli assaggi ai dipendenti sono reddito di lavoro" -

Sirocchi Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Omaggi" - Alberti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Novità del DLgs. 1/2024 ("Adempimenti") e dell'art. 38 del DLgs. 13/2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 11.4.2024 n. 8)

Con la circ. 11.4.2024 n. <u>8</u>, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità in materia di dichiarazioni fiscali introdotte dal DLgs. 8.1.2024 n. <u>1</u> (c.d. "Adempimenti") e dall'<u>art. 38</u> del DLgs. 12.2.2024 n. 13, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni

L'<u>art. 11</u> co. 1 del DLgs. 1/2024 ha disposto l'anticipazione a regime, con effetto dal 2.5.2024, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 novembre al 30 settembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine dell'undicesimo a quella del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Tale nuova disciplina è stata poi derogata per effetto dell'<u>art. 38</u> del DLgs. 13/2024, ai sensi del quale, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP è stato differito:

- al 15 ottobre, per i contribuenti "solari";
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Le disposizioni di cui all'<u>art. 38</u> del DLgs. 13/2024 riguardano tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che essi applichino o meno gli ISA o che aderiscano al concordato preventivo, in quanto nella circ. 8/2024 non viene effettuata alcuna distinzione al riguardo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, trasmettono le medesime entro i termini di presentazione previgenti.

Ad esempio, in relazione al periodo d'imposta 1.7.2022-30.6.2023 di una società di capitali, i modelliREDDITI SC 2023 e IRAP 2023 vanno presentati entro il 31.5.2024, ultimo giorno



dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Allo stesso modo, si applicano i termini previgenti anche laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2.5.2024, ad esempio per una società di capitali con periodo d'imposta 1.6.2022-31.5.2023, tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30.4.2024.

Presentazione del modello 730/2024 con la modalità "senza sostituto d'imposta"

La circ. 8/2024 sottolinea la possibilità, prevista dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 1/2024, di presentare il modello 730/2024 con la modalità "senza sostituto d'imposta" anche nel caso in cui sia presente un sostitutod'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In tal caso:

- il rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- i pagamenti dovuti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti dal modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

Estensione dell'ambito di utilizzo del modello 730

La circ. <u>8/2024</u> ricorda che, in base a quanto previsto dall'<u>art. 2</u> co. 1 del DLgs. 1/2024 e dal provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. <u>68472</u>, è possibile presentare il modello 730/2024 anche per:

- indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti all'1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022 (nuovasezione II del quadro L);
- dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva (nuova sezione III del quadro L);
- assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale edeterminare le relative imposte (IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività) nel nuovo quadro W.

Semplificazione della dichiarazione precompilata

L'art. 1 del DLgs. 1/2024 ha invece previsto una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e di pensione, tramite un percorso guidato, sulla base delle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, che possono essere confermate o modificate dal contribuente, le cui modalità tecniche saranno stabilite da un apposito provvedimento della stessa Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta

Il DLgs. <u>1/2024</u> ha infine introdotto alcune semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta, analizzate nella circ. 8/2024, ossia:

- l'esonero, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica in relazione ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio, quindi a partire dalle Certificazioni Uniche 2025 (art. 3 del DLgs. 1/2024);
- la semplificazione del modello 770, applicabile dai versamenti delle ritenute e delle trattenute relative alle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2025, da trasmettere quindi nel 2026 (art. 16 del DLgs. 1/2024).

Circolare Agenzia Entrate 11.4.2024 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2024 - "Proroga per tutti al 15 ottobre del termine di presentazionedelle dichiarazioni" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 12.4.2024, p. 32 - "Redditi, crediti omessi in salvo Il 730 diventa semplificato" - Gavelli Italia Oggi del 12.4.2024, p. 28 - "Precompilato a crocette" - Mandolesi

DOGANE

Certificazione AEO - Concessione dello status di "Operatore Economico Autorizzato" (AEO) - Modalità (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 5.4.2024 n. 9)



La circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 5.4.2024 n. 9, che abroga e sostituisce la precedente circ. Agenzia delle Dogane 28.12.2007 n. 36:

- fornisce una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale unionale relative alla gestione dell'autorizzazione per operatori economici autorizzati (AEO);
- detta istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento degli AEO.

Si ricorda che l'ottenimento dello *status* di AEO (<u>artt. 38</u> e ss. del regolamento UE 9.10.2013 n. 952, Codice doganale dell'Unione) conferisce all'operatore un riconoscimento di affidabilità che gli consente di avvalersidi un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori.

Disposizioni generali

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO può essere presentata da tutti gli operatori economici, stabiliti sul territorio dell'Unione europea, che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate a tale status.

A titolo esemplificativo, si tratta di produttori, importatori, esportatori, depositari (ossia titolari di un deposito doganale, fiscale, di temporanea custodia, ecc.), vettori e spedizionieri. Al contrario, l'istanza non può esserepresentata da coloro che non prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, comei consulenti che si limitano a fornire consulenza/pareri su questioni doganali.

I benefici connessi all'ottenimento dello status di AEO sono:

- diretti (accesso agevolato alle semplificazioni doganali, minori controlli fisici e documentali, ecc.);
- indiretti (riconoscimento come partner commerciale sicuro, tempistiche ridotte nelle spedizioni, ecc.).

In merito ai requisiti necessari ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in esame, nella circolare è stato precisato, fra l'altro, che sono da considerare "violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale" le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.

Procedura di rilascio di un'autorizzazione AEO

Con riguardo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione AEO, è stato chiarito, fra l'altro, che gli operatori la cui attività è finalizzata all'espletamento di formalità doganali possono presentare, allo stesso Ufficio, contestualmente alla presentazione dell'istanza AEO, anche la richiesta di abilitazione alla rappresentanza diretta. In questo modo, le risultanze ottenute in corso di *audit* per il rilascio dell'autorizzazione AEO sono ritenute valide nell'ambito degli adempimenti istruttori per la concessione della predetta abilitazione.

Attività doganale unionale in materia di AEO

Nell'ambito della procedura di rilascio e di monitoraggio di un'autorizzazione AEO, assumono particolare rilevanza le attività di informazione e consultazione tra gli Stati membri svolte dall'Ufficio AEO centrale. A questo proposito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha osservato che sono previste:

- la procedura di scambio di informazioni svolta, di solito, prima del rilascio dello *status* di AEO, ma che può essere utilizzata durante tutto il ciclo di vita dell'autorizzazione;
- la procedura di consultazione utilizzata dallo Stato membro, presso cui è presentata l'istanza di autorizzazione AEO, qualora non possa effettuare l'esame di uno o più requisiti oppure reperire informazioni di tipo soggettivo relativamente a un soggetto che risiede o ha attività in uno o più Stati membri.

Gestione dell'autorizzazione AEO

L'autorizzazione AEO non ha limiti temporali; quindi, gli Stati membri devono valutare periodicamente che l'operatore economico continui a rispettare i criteri e le condizioni del predetto status utilizzando le tecniche ele modalità previste dalle norme unionali. A questo proposito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha raccomandato ai propri Uffici di effettuare una visita in loco con cadenza almeno triennale.



art. 38 Regolamento (UE) 9.10.2013 n. 952 Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 5.4.2024 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2024 - "Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia constatus AEO" - Ugolini

Il Sole - 24 Ore del 6.4.2024, p. 23 - "Status di Aeo, linea morbida delle Dogane sulle esclusioni" - Santacroce Guide Eutekne - Dogana - "AEO" - Baldi V.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Aiuto per la crescita economica (ACE) - Correzione di errori contabili - Effetti ai fini ACE (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73)

Secondo la risposta a interpello 21.3.2024 n. <u>73</u>, anche per le società che adottano la derivazione rafforzata e hanno il proprio bilancio revisionato, la correzione degli errori contabili esplica effetti (positivi o negativi)che devono essere recepiti con dichiarazioni integrative per le annualità interessate dagli errori.

Rimane, infatti, fermo il principio contenuto nella Relazione illustrativa al DM <u>3.8.2017</u>, per cui le poste di correzione degli errori sono irrilevanti ai fini dell'agevolazione.

Quadro normativo - Errori contabili

Sotto il profilo contabile, la correzione degli errori presenta profili differenti a seconda della relativa entità:

- se gli errori non sono rilevanti, la correzione è contabilizzata nel Conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore:
- se gli errori sono rilevanti, la correzione è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (in genere, operando con rettifiche sul conto "Utili e perdite portati a nuovo").

Sotto il profilo fiscale, in linea generale i costi o i ricavi non imputati negli esercizi precedenti sono "recuperati" con dichiarazioni integrative riferite agli esercizi caratterizzati dagli errori, nelle quali occorre effettuare apposite variazioni rispettivamente in diminuzione o in aumento. Nell'esercizio in cui l'errore viene corretto, per contro:

- se gli errori sono rilevanti, e quindi rettificati con imputazione di costi e ricavi a Conto economico, posto chetali costi e ricavi non rilevano ai fini fiscali occorre effettuare apposite variazioni rispettivamente in aumento oin diminuzione;
- se, invece, gli errori sono rilevanti, e quindi rettificati con interventi sui saldi di patrimonio netto, non occorre effettuare alcuna variazione in dichiarazione. Per effetto delle modifiche apportate all'art. 83 co. 1 del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, tuttavia, per i soggetti che adottano la derivazione rafforzata e hanno il proprio bilancio sottoposto a revisione legale, la derivazione rafforzata determina la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Quadro normativo - ACE

Le disposizioni attuative dell'agevolazione, e in particolare l'<u>art. 5</u> del DM 3.8.2017, non disciplinano gli effettidella correzione degli errori.

La lacuna è stata colmata dalla Relazione al DM 3.8.2017, secondo la quale, in caso di correzione degli errori rilevanti, la determinazione della base ACE è da operare "mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione"; di conseguenza, le poste di correzione iscritte nello Stato patrimoniale o nel Conto economico sono irrilevanti ai fini dell'agevolazione.

Secondo il documento CNDCEC del 30.10.2017 "La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione



estesa)", §11.7, il riferimento della Relazione alle poste di correzione iscritte a Conto economico risulterebbe improprio, per cui la correzione degli errori non rilevanti, con imputazione di costi e ricavi a Conto economico, dovrebbe esplicare automatica e immediata rilevanza ai fini ACE, per effetto dell'incremento o del decremento dell'utiledi esercizio.

Conclusioni

La situazione esaminata dalla risposta a interpello 21.3.2024 n. <u>73</u> si riferisce ad una società che adotta la derivazione rafforzata con il proprio bilancio revisionato. In tale situazione, l'ipotesi che poteva essere fatta era quella per cui, dal 2022:

- se la correzione avviene con imputazione a Conto economico, dovrebbe essere agevolato ai fini ACE l'utilenella maggiore o minore misura che risulta dall'imputazione (a condizione che lo stesso sia accantonato a riserva);
- se, invece, si modificano i saldi di patrimonio netto, rileverebbero in più o in meno i maggiori o minori utili portati a nuovo in esito al procedimento di correzione.

Il secondo punto risultava in contrasto con il principio di irrilevanza delle poste di correzione espresso dalla Relazione al DM <u>3.8.2017</u> (diramata, però, in un contesto normativo differente).

L'alternativa era quella di continuare con il meccanismo delle dichiarazioni integrative, con valenza esclusiva ai fini ACE.

La risposta n. 73/2024 ha prescelto questa seconda strada, considerando il principio espresso dalla Relazione come inderogabile, pur a fronte di uno scenario normativo nel frattempo modificatosi.

art. 1 DL 6.12.2011 n. 201

DM 3.8.2017 Ministero dell'Economia e delle finanze

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.3.2024 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2024 - "Integrativa ACE per la correzione degli errori" – Odetto

Lavoro

PREVIDENZA

Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo - Regime contributivo (circ. INPS 8.4.2024 n. 56)

Con la circ. 8.4.2024 n. <u>56</u>, l'INPS ha illustrato il regime contributivo introdotto a decorrere dall'1.1.2024 con il DLgs. <u>175/2023</u>, in relazione all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Con l'intervento di prassi sono stati altresì forniti chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell'ALAS, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Disciplina generale

Ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 175/2023, l'indennità di discontinuità consiste in una prestazione strutturale e permanente in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo iscritti al FPLS, introdotta da quest'anno al fine di garantire un sostegno economico, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

La prestazione è destinata ai lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, nonché ai seguenti lavoratori:

- subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97);
- subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato (<u>art. 2</u> co. 1 lett. b) del DLgs. 182/97), individuati dal <u>DM</u> 25.7.2023 (impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, ecc.);



- lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

Regime contributivo

Ai fini del finanziamento dell'indennità di discontinuità, l'art. 7 del DLgs. 175/2023 prevede per i datori di lavoro/committenti un contributo pari all'1% dell'imponibile contributivo, oltre a un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo.

Dall'1.1.2024, per i lavoratori subordinati a tempo determinato indicati nell'art. 1 del DLgs. 175/2023, è dovuto il contributo addizionale dell'1,10% previsto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012.

Come già accennato, in seguito all'intervento operato dal DLgs. <u>175/2023</u>, l'ALAS non viene più applicata agli eventi di cessazione involontaria intervenuti dall'1.1.2024, e di conseguenza con la medesima decorrenza cessano i relativi obblighi contributivi con riferimento ai lavoratori autonomi.

Nel merito, l'INPS rende noto che con il venire meno dell'obbligo contributivo relativo all'ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia, dall'1.1.2024, è determinato nella misura dell'1,28%.

Infine, si precisa che il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l'anno 2024 è pari a 120,00 euro.

Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens

Nella circolare in commento vengono fornite anche le istruzioni operative per la gestione della contribuzione nell'ambito dei flussi UniEmens.

In particolare, ci si riferisce alle denunce che riguardano innanzitutto i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo di discontinuità (IDIS).

Per questi, dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell'esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare, il codice tipo lavoratore uguale a "SC", "SY", "SR", "SR", "SI").

Invece, per i lavoratori subordinati a tempo determinato non intermittenti, non tenuti al versamento del contributo IDIS, dal mese di gennaio 2024 i datori di lavoro interessati, nei soli casi in cui debbano essere valorizzati specifici codici qualifica, dovranno utilizzare i nuovi codici "SG" e "SB" per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie rispettivamente al 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente.

Inoltre, l'INPS precisa che per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si continuano ad utilizzare le consuete modalità espositive.

Infine, per quanto riguarda il contributo di solidarietà a carico - dall'1.1.2024 - della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS, pari allo 0,5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95, nella circolare in commento si precisa che tale contribuzione:

- è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS dall'art. 1 co. 8 e 14 del DLgs.182/97;
- deve essere versata con le medesime modalità, valorizzando a livello individuale, nell'elemento "EccMassSpet", gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui.

art. 7 DLgs. 30.11.2023 n. 175 Circolare INPS 8.4.2024 n. 56

Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2024 - "Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Disoccupazione - Indennità di discontinuità" - Fusco A.



PREVIDENZA

Contributo INPS ex L. 335/95 - Ingegneri e architetti - Sanzioni per omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS - Esonero - Condizioni - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 8.4.2024n. 55)

La Corte Cost. 8.4.2024 n. <u>55</u> ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'<u>art. 18</u> co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. <u>111/2011</u>) nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra Gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Norma di interpretazione autentica

Ai sensi della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 18 co. 12 del DL 98/2011, i soggetti tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, sono esclusivamente i soggetti che, in alternativa:

- svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;
- svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Con l'art. 18 co. 12 del DL 98/2011 è stato, quindi, introdotto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria esercenti attività nonsoggette al versamento contributivo in favore dei predetti enti da cui derivi una posizione previdenziale a lorobeneficio.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS

La Consulta ricorda come con la precedente pronuncia 28.11.2022 n. <u>238</u> sia stata affermata la legittimità costituzionale dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi Albi professionali, ma non iscritti a INARCASSA in quanto già iscritti presso un'altraGestione previdenziale in ragione di ulteriore attività esercitata.

Ai fini dell'esclusione di tale obbligo rileva infatti unicamente il versamento contributivo suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale in capo al lavoratore autonomo, la quale non si costituisce, invece, attraverso il versamento a INARCASSA del mero contributo integrativo di natura solidaristica per effetto dell'iscrizione all'Albo professionale.

La sentenza n. <u>238/2022</u>, evidenziano i giudici, non aveva tuttavia affrontato il tema della sanzionabilità dei professionisti interessati non iscritti alla Gestione separata INPS prima dell'entrata in vigore del DL <u>98/2011</u>.

Esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione

La Corte Cost. n. <u>55/2024</u> ha così affermato l'esonero per gli ingegneri e gli architetti dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo intercorrente tra:

- la data di entrata in vigore dell'art. 2 co. 26 della L. 335/95 (1.1.96);
- la data di entrata in vigore della relativa norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (6.7.2011).

Infatti, prima dell'entrata in vigore della suddetta norma di interpretazione autentica, la mancata iscrizionealla Gestione separata INPS da parte dell'ingegnere o dell'architetto che, pur essendo iscritti al relativo Albo professionale, non potevano iscriversi a INARCASSA a causa dello svolgimento di altra attività lavorativa, trovava affidamento nell'orientamento formatosi all'epoca in giurisprudenza, secondo cui i soggetti tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS erano unicamente i soggetti che svolgevano un'attività professionale per la quale non era in alcun modo prevista l'iscrizione in Albi professionali o in elenchi (Cass. 16.2.2007 n. 3622 e Cass. 22.5.2008 n. 13218).

art. 18 co. 12 DL 6.7.2011 n. 98 art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335 Corte Cost. 8.4.2024 n. 55



Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2024 - "Da tutelare il legittimo affidamento di ingegneri e architetti" - Gianola

Guide Eutekne - Previdenza - "Gestione separata INPS" - Quintavalle R.

SETTORI PARTICOLARI

DPCM 29.12.2023 SETTORI PARTICOLARI

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE - Enti sportivi dilettantistici - Contributo per gli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 35 commi da 8-sexies a 8-undecies del DLgs. 28.2.2021 n. 36, con il presente DPCM vengono emanate le disposizioni attuative del contributo a favore degli enti sportivi dilettantistici per gli oneriprevidenziali dei lavoratori sportivi.

La riforma dello sport di cui al suddetto DLgs. 36/2021 ha infatti introdotto nuove tutele previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori sportivi dilettanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono prestazioni autonome; tali soggetti, infatti, a partire dall'1.7.2023 devono iscriversi alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Ambito applicativo

Al fine di agevolare le piccole realtà sportive dilettantistiche nell'assolvimento dei nuovi obblighi derivanti dalla disciplina sul lavoro sportivo, l'art. 35 co. 8-sexies del DLgs. 36/2021 ha previsto un contributo:

- in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) alla data del 4.9.2023, che nel periodo d'imposta 2022 (ovvero nel periodo d'imposta che si è chiuso nel corso del 2022) hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000,00 euro;
- commisurato ai contributi previdenziali a carico della ASD o SSD, versati in relazione ai compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

La cancellazione dal RASD causa la decadenza dal contributo in esame, con conseguente recupero della guota di contributo fruita successivamente alla data di cancellazione.

Procedura di accesso al contributo

L'accesso al contributo avviene attraverso la presentazione di una specifica domanda:

- utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- a partire dalle ore 12 dell'11.3.2024 e fino alle ore 23.59 del 22.4.2024.

La procedura disponibile all'interno della piattaforma del RASD richiede, oltre alla conferma del possesso dei requisiti sopra descritti, anche il caricamento di:

- copia del bilancio o del rendiconto dell'esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci o associati (per i soggetti con bilancio infrannuale, copia del bilancio o del rendiconto relativo all'esercizio conclusosi nel corso del 2022);
- copia dei versamenti dei contributi previdenziali effettuati per il periodo luglionovembre 2023.È inoltre necessario indicare:
- l'importo del contributo richiesto, corrispondente ai contributi previdenziali effettivamente versati;
- l'IBAN su cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica riceverà l'accredito del contributo.

Non rilevanza dell'ordine di presentazione delle domande

L'ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell'accesso al contributo.

La presentazione delle domande di accesso al contributo in misura eccedente rispetto ai



fondi stanziati (pari a 8,3 milioni di euro) darà infatti luogo alla rimodulazione proporzionale del contributo stesso tra gli aventi diritto.

Controlli del RADS

La domanda, una volta inviata, verrà analizzata dagli operatori del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che potranno approvarla, respingerla o richiedere chiarimenti; in particolare, verrà verificato che:

- l'anno sociale indicato coincida con quello previsto dallo statuto depositato all'interno del RASD;
- i contributi previdenziali siano stati correttamente versati (con la cooperazione dell'INPS).

Erogazione del contributo

Il contributo è soggetto alla disciplina degli aiuti "de minimis" e va iscritto nel Registro nazionale degli aiuti diStato (RNA).

La lista dei beneficiari del contributo, con l'importo del contributo concesso, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport e nella sezione pubblica del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo verrà erogato dal Dipartimento dello Sport sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda.

Regime fiscale del contributo

Il contributo in esame:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Monitoraggio dei requisiti

Il Dipartimento per lo Sport verifica la permanenza dei requisiti per l'accesso al contributo in capo ai beneficiari, anche in cooperazione con l'INPS.

Recupero del contributo

In caso di decadenza, totale o parziale, dal beneficio, il Dipartimento per lo Sport procede al recupero delle somme non spettanti, tramite notifica alla parte debitrice attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.